

— un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa. La detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.

2) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112 non ostano ad una normativa nazionale che preveda l'esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall'attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell'impresa.

(¹) GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG

(Causa C-134/11) (¹)

(Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» — Articolo 7 — Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio «tutto compreso» — Ambito di applicazione — Insolvenza dell'organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore)

(2012/C 98/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Jürgen Blödel-Pawlik

Convenuta: HanseMerkur Reiseversicherung AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59) — Protezione contro il rischio d'insolvenza o di fallimento dell'organizzatore — Insolvenza dell'organizzatore dovuta a un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore — Applicabilità della direttiva 90/314/CEE

Dispositivo

L'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»,

deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l'insolvenza dell'organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo.

(¹) GU C 179 del 18.6.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 9 dicembre 2011 — Karl Berger/Freistaat Bayern

(Causa C-636/11)

(2012/C 98/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Karl Berger

Convenuto: Freistaat Bayern (Libero Stato di Baviera)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini citando la denominazione dell'alimento o del mangime e dell'impresa con il cui nome o la cui ragione sociale l'alimento o il mangime è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui sia o sia stato immesso sul mercato in quantità non irrilevanti un alimento che, pur non comportando rischi per la salute, è tuttavia inadatto al consumo, in particolare perché è nauseante, o nel caso in cui un siffatto alimento, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente: se occorra dare una diversa risposta alla questione sub 1) nel caso in cui la fattispecie si sia verificata prima del 1° gennaio 2007, ma il diritto nazionale fosse già stato adeguato al citato regolamento.

(¹) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 gennaio 2012 — Trianon Productie BV, altra parte Revillon Chocolatier SAS

(Causa C-2/12)

(2012/C 98/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden